

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 28 Patrimonio Netto

Altre riserve

Il paragrafo 14 della bozza di documento OIC 28, a illustrazione della voce altre riserve riporta un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di riserve che hanno tutte la caratteristica di derivare direttamente da un obbligo previsto dal codice civile: Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile, Riserva azioni (quote) della società controllante, Riserva da rivalutazione delle partecipazioni, Riserva per utili su cambi non realizzati. Rinvia poi all'appendice B per un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di altre riserve non previste dal codice civile ma utilizzate nella prassi dalle società.

Si ritiene utile segnalare l'opportunità di considerare anche un'altra riserva, che si colloca in un certo senso in una zona intermedia tra queste due categorie. Infatti, il codice civile, all'art. 2426, 1° c., n. 11-*bis*, prevede che le variazioni di *fair value* maturate sui derivati non qualificati come di copertura siano imputate al conto economico, ma nel caso determinino degli utili questi non possano essere distribuiti.

Pertanto, nel caso vi siano variazioni negative (decrementi di valore di strumenti finanziari derivati attivi e/o incrementi di valore di strumenti finanziari derivati passivi) la variazione verrà rilevata in conto economico alla voce D.19.d *Svalutazioni di strumenti finanziari derivati*. Invece, nel caso vi siano variazioni positive (incrementi di valore di strumenti finanziari derivati attivi e/o riduzioni di valore di strumenti finanziari derivati passivi) la variazione verrà rilevata in conto economico alla voce D.18.d *Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati*. In questo caso, al fine di rendere evidente il vincolo di non distribuibilità, in sede destinazione dell'utile d'esercizio sembra opportuno (benché non sia esplicitamente richiesto dal dettato del codice civile) destinare ad una apposita riserva non distribuibile una quota dell'utile d'esercizio pari alle rivalutazioni di strumenti finanziari derivati iscritte in conto economico.

Poiché la norma recita: "non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura" si può dedurre che, nel caso in cui dalla valutazione al *fair value* di quelli strumenti finanziari derivati scaturiscano sia variazioni positive che negative, l'accantonamento vada operato solo se quelle positive eccedono quelle negative, per un valore pari all'eccedenza, come succede per gli utili netti su cambi non realizzati.

Alla luce di tutto ciò si suggerisce di inserire nel par. 14, dopo l'elencazione delle riserve che hanno la caratteristica di derivare direttamente da un obbligo previsto dal codice civile e prima del rinvio all'appendice B la frase di seguito riportata:

Va inoltre considerato che il codice civile, all'art. 2426, 1° c., n. 11-*bis* stabilisce che non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Al fine di rendere esplicito il rispetto di tale vincolo, in sede di destinazione dell'utile d'esercizio va costituita una riserva per un ammontare pari all'eventuale utile netto derivante dalla rilevazione in conto economico delle rivalutazioni e delle svalutazioni degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.

Obbligazioni convertibili

Il paragrafo 28 della bozza di documento OIC 28 riporta quanto segue:

28. Nell'ipotesi di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del codice civile, l'aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all'emissione. Al momento dell'esercizio del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all'aumento di capitale sociale. Dal punto di vista contabile si ha l'eliminazione del valore nominale del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione e un corrispondente aumento del capitale sociale. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza si rileva nella riserva sovrapprezzo azioni. Il caso inverso (ie valore nominale delle azioni emesse superiore al valore nominale delle obbligazioni emesse) non può verificarsi, in quanto in contrasto con l'articolo 2346 del codice civile che vieta che il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Come evidenziato, la bozza fa ancora riferimento al valore nominale del prestito obbligazionario, (come nell'OIC 28 dell'agosto 2014) ma i prestiti obbligazionari convertibili ora devono essere valutati al costo ammortizzato e pertanto all'atto della conversione non si può effettuare l'eliminazione del valore nominale, bensì l'eliminazione del valore contabile (al costo ammortizzato). In questo modo si ottiene contestualmente il medesimo effetto contabile che era indicato al par. 68 dell'OIC 19 dell'agosto 2014: "Se le obbligazioni convertibili sono state emesse al di sopra della pari, l'aggio di emissione, già rilevato nel passivo dello stato patrimoniale, è accreditato alla riserva sovrapprezzo azioni". In altre parole, poiché ora i prestiti obbligazionari sono iscritti in bilancio al costo ammortizzato (che tiene conto, oltre che del valore nominale, anche della quota dell'aggio di emissione di competenza dei successivi esercizi), al momento della conversione la riserva sovrapprezzo viene alimentata di un importo che risente sia dell'eventuale differenza di valore nominale tra azioni e obbligazioni convertibili, sia dell'eventuale presenza della quota dell'aggio di emissione delle obbligazioni di competenza dei successivi esercizi.

Si suggeriscono pertanto le seguenti modifiche:

28. Nell'ipotesi di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del codice civile, l'aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all'emissione. Al momento dell'esercizio del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all'aumento di capitale sociale. Dal punto di vista contabile si ha l'eliminazione del valore **nominale contabile (al costo ammortizzato)** del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione e un corrispondente aumento del capitale sociale. Se il valore **nominale a cui erano iscritte** delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza si rileva nella riserva sovrapprezzo azioni. Il caso inverso (ie valore nominale delle azioni emesse superiore al valore **nominale contabile** delle obbligazioni emesse) non può verificarsi, in quanto in contrasto con l'articolo 2346 del codice civile che vieta che il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Il paragrafo 29 della bozza di documento OIC 28 riporta quanto segue:

29. Il prestito obbligazionario convertibile include uno strumento finanziario derivato (ie opzione di conversione) che ai sensi dei paragrafi 47-48 dell'OIC XX "*Strumenti finanziari derivati*" deve essere separato, valutato al *fair value* ed iscritto in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, che rappresenta il diritto a partecipare al futuro aumento di capitale, non è soggetta a rivalutazioni successive e viene mantenuta nel patrimonio netto anche se il diritto di opzione scade senza essere esercitato.

Si ritiene che la soluzione indicata nei paragrafi 47-48 dell'OIC XX "*Strumenti finanziari derivati*" e ripresa al par. 29, benché conforme ai principi contabili internazionali IFRS, non sia compatibile con le norme del codice civile dove (art. 2424) richiedono che nello stato patrimoniale sia data distinta indicazione tra i debiti delle voci 1) obbligazioni e 2) obbligazioni convertibili. Infatti, se viene scorporato il valore dell'opzione di conversione non è più possibile indicare alla voce 2) il valore delle obbligazioni convertibili, poiché ciò che residuerebbe dopo lo scorporo non è più il valore di un'obbligazione convertibile ma quello di un'obbligazione non convertibile, da indicare pertanto nella voce 1). La voce 2) verrebbe pertanto completamente svuotata di significato.

Inoltre lo scorporo del valore dell'opzione (il cui valore, in applicazione del par. 29, resterebbe per sempre "congelato" in una riserva e quindi in una voce diversa da quella indicata dal codice civile per l'iscrizione degli strumenti finanziari derivati passivi) non consente la rilevazione e esposizione in bilancio (come richiesto dal codice civile) dell'*effettivo sovrapprezzo* pagato dai soggetti che avessero acquistato obbligazioni convertibili e poi esercitato il diritto di conversione, da rilevare come indicato nel par. 28.

Pertanto, al fine di rispettare il dettato del codice civile che chiede di indicare distintamente nel patrimonio netto la riserva da sovrapprezzo delle azioni e distintamente tra i debiti le obbligazioni convertibili (si noti che entrambe le voci non sono previste dagli IFRS) si ritiene necessario **eliminare il par. 29 (e anche i paragrafi 47-48 dell'OIC XX "*Strumenti finanziari derivati*") e di modificare il par. 30 (eliminando il rinvio all' OIC XX).**

Acquisto, annullamento e alienazione azioni proprie

Il paragrafo 37 della bozza di documento OIC 28 riporta quanto segue:

37. Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Onde prevenire comportamenti difformi tra le imprese si ritiene necessario indicare quali siano le voci del patrimonio netto a cui imputare le eventuali differenze. Si propone pertanto la seguente integrazione:

37. Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto. **Se le azioni proprie che vengono annullate erano state acquistate ad un valore inferiore al nominale, l'importo stornato dalla riserva negativa è inferiore al valore nominale delle azioni annullate; ciò determina un incremento del patrimonio netto che va rilevato in una riserva disponibile. Se le azioni proprie che vengono annullate erano state acquistate**

ad un valore superiore al nominale, l'importo che va stornato dalla riserva negativa è superiore al valore nominale delle azioni annullate; ciò determina un decremento del patrimonio netto che va rilevato riducendo le riserve disponibile, oppure – qualora non fossero presenti o (per la parte residua) qualora non fossero capienti – la riserva legale o in ultima istanza il capitale.

Il paragrafo 37 della bozza di documento OIC 28 riporta quanto segue:

38. Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.

Anche in questo caso sembrerebbe opportuno indicare le voci del patrimonio netto destinate ad accogliere gli incrementi o i decrementi. Però la soluzione proposta nella bozza, per quanto conforme al dettato dei principi contabili internazionali (IAS 32, par. 33) non sembra coerente con l'impostazione del bilancio adottata dalla normativa civilistica. Infatti, a differenza dell'annullamento di azioni proprie, che costituisce oggettivamente una diminuzione del capitale sottoscritto con restituzione ai soci di una somma (che può essere anche diversa da quella a suo tempo percepita), nel caso di alienazione di azioni proprie i titoli a fronte di quali era stato a suo tempo sottoscritto il capitale restano inalterati, passando semplicemente da un soggetto ad un altro. In questo processo la società svolge solo un ruolo di intermediario, perché il suo capitale non cambia, e da tale ruolo di intermediario possono derivare proventi o oneri che si ritiene debbano essere indicati nel conto economico, così come avverrebbe se si trattasse di titoli di altre imprese. Pertanto, riprendendo il contenuto del par. 65 dell'OIC 21 del giugno 2014, si suggerisce di modificare il par. 38 come segue:

38. Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è ~~imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto~~ **iscritta nel conto economico nella voce C) "Proventi e oneri finanziari"**.

Refusi e altri piccoli suggerimenti

39. Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, del codice civile, in contropartita costituisce una riserva di ammontare pari all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nella voce AVI "Altre riserve" **(per l'iscrizione di tale riserva si rinvia all'OIC 21 "Partecipazioni")**. [ATTENZIONE: nella bozza OIC 21 non ci sono più i paragrafi che riguardano questa riserva; si veda in proposito il commento dello scrivente alla bozza OIC 21, par. 13-bis e 13-ter]
25. Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Dal punto di vista contabile la società nell'attivo dello stato patrimoniale alimenterà la voce C IV "Disponibilità liquide" per gli importi incassati e la voce A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società alimenterà la voce All "Riserva soprapprezzo azioni" (se è previsto un soprapprezzo) e un'altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà **un** debito come previsto nei successivi paragrafi.

27. In caso di aumento di capitale inscindibile gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l'aumento di capitale sociale **(comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo)** sono rilevati nella voce "Altri debiti", in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. Successivamente all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea, e all'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI "Capitale" ed eventualmente alla voce "Riserva sovrapprezzo azioni".